

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI SANDRINI E LEONE — Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale.

Articolo unico.

Sono abolite le disposizioni degli articoli 134, 135, 136, 137, 1106 quinto alinea, le parole « o della donna maritata » dell'articolo 1107, le parole « a riguardo degli atti delle donne maritate dal giorno dello scioglimento del matrimonio » dell'articolo 1300, le parole « o a una donna maritata » dell'articolo 1307; il secondo alinea dell'articolo 1743 Codice civile, gli articoli 799 a 805 del Codice di procedura civile, gli articoli 13 e 14 e le parole « ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie » dell'articolo 15 del Codice di commercio.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI CANEPA E DELLO SBARBA — Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale.

Art. 1.

Gli articoli 134, 130, 136, 137, 1743 alinea, del Codice civile, e gli articoli 13 e 14 del Codice di commercio, sono abrogati.

Art. 2.

Cessano di aver vigore gli articoli 799 a 805 del Codice di procedura civile, e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO VALENZANI. — Contributo dello Stato per la pubblicazione dell'edizione critica delle opere di Dante.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 150,000 per il concorso dello Stato nella pubblicazione di una edizione critica delle opere di Dante iniziata dalla Società Dantesca Italiana in occasione del Sesto centenario della morte del Poeta.

Art. 2.

La somma suddetta verrà ripartita in dieci annualità uguali di lire 15,000 ciascuna da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1922-1923.

Le variazioni all'uopo occorrenti nell'indicato stato di previsione per gli esercizi finanziari 1913-14 e 1914-15 saranno disposte con decreto del ministro del tesoro.

Art. 3.

È fatto obbligo alla Società Dantesca Italiana di pubblicare l'edizione critica della intera opera di Dante dentro il 1921; e il ministro dell'istruzione pubblica è autorizzato a regolare il pagamento delle annualità secondo il progredire della pubblicazione.

Art. 4.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario le annualità non pagate saranno mantenute a disposizione del Ministero dell'istruzione pubblica, sino al compimento della detta edizione.

Art. 5.

È data facoltà al ministro dell'istruzione pubblica di mettere a disposizione della Società Dantesca Italiana due professori o funzionari da esso dipendenti i quali siano dalla Società stessa indicati come i più idonei alla preparazione di quella tra le opere Dantesche la cui edizione presenti speciali difficoltà.

Letture di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una mozione ammessa dagli Uffici.

DEL BALZO, segretario, legge:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per l'istituzione di un Ministero delle ferrovie.

« Cavagnari ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ed i culti annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione, presentata dal deputato Abozzi « per sapere se intenda sollecitamente nominare il titolare alla pretura di Osilo ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Con Regio decreto del 9 aprile ultimo è stato nominato il titolare della pretura di Osilo, in persona del giudice Olivieri Paolo.

« Attese le esigenze di servizio in quella pretura, assicuro l'onorevole interrogante, di aver disposto che il nuovo titolare assuma possesso dell'ufficio appena registrato il detto decreto, non concedendogli alcuna proroga.

« Il sottosegretario di Stato
« CHIMIENTI ».